



Civil Procedure Review
AB OMNIBUS PRO OMNIBUS

3

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE FRA REGOLE DELLA GIURISDIZIONE E ORGANIZZAZIONE

The Reforms of Civil Justice Between Legal Rules
of Litigation and Court Administration

Giorgio Costantino

Full Professor (ret.) for Civil Procedure at Università Roma Tre, Italy

1. PREMESSA: IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NEL 2023.

Le quattro relazioni introduttive del XXXIV Convegno della Associazione tra gli Studiosi del Processo Civile (AISPC) hanno introdotto il dibattito sulle riforme della giustizia civile.

Appare opportuno ricordare il contesto nel quale si colloca il XXXIV Convegno della Associazione.

Il tema delle riforme ha attraversato tutti i convegni e gli incontri di studio, sin dalla fondazione della Associazione, a Firenze, il 12 gennaio 1947.

Alle riforme sono stati specificatamente dedicati il XXVI Convegno, a Napoli, il 26-27 ottobre 2007, sulla “Riforma della legge fallimentare”, l’incontro di studio del 19 maggio 2006, a Ravenna, sulla “Riforma del processo civile”, il XXI Convegno, a Parma, l’11-12 ottobre 1996, su “Processo civile e riforma del diritto internazionale privato”,

il XIX Convegno a Salerno, il 25-26 settembre 1992 su “Le recenti riforme del processo civile: valutazioni e prospettive”, l’incontro di studio, a Modena il 14 giugno 1986, su “Le riforme urgenti del processo civile”; a Roma, il 9-10 ottobre 1981, si è discusso del “Disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile”, a Milano, il 20-21 maggio 1978, del “Progetto Liebman sul processo di cognizione”, a Bologna, il 12-13 giugno 1971 della “Riforma del processo del lavoro”, ancora a Bologna il 31 ottobre 1964 su “Le proposte di legge per la riforma del consiglio superiore della magistratura”. Gli atti di questi convegni, nonché degli altri, sono reperibili nel sito della Associazione.

L’ultima riforma è stata realizzata con i dd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e n. 151, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all’esito di un percorso avviato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l’11 luglio 2018, e completato dalla ministra Marta Cartabia.

Sulle proposte allora circolanti, il 21 gennaio 2019, l’Associazione ha espresso “un giudizio fermamente critico, anche a tutela della dignità degli operatori e degli interpreti, esposti, ancora una volta, al rischio di essere costretti ad esercizi di pazienza per comporre le tessere di un mosaico incautamente lacerato”. Il 28 novembre 2017, ancor prima che fosse avviato il percorso della riforma del 2022, in riferimento alla proposta di far assurgere il rito sommario di cognizione di cui agli abrogati artt. 702-*bis* ss. c.p.c. a regola generale, l’Associazione l’ha qualificata quale esempio di “vandalismo istituzionale” ed ha comunicato al ministro della Giustizia che “la sommarizzazione del processo civile che si prospetta altera del tutto il rapporto, che dovrebbe esistere in base all’attuale quadro costituzionale, tra giudice e legislatore, vulnerando irrimediabilmente il principio di legalità nell’ambito della attività giurisdizionale. Abbandonare un sistema di precostituzione per legge delle regole del gioco significa caricare di responsabilità improprie il giudice ed esporre gli utenti della giustizia al rischio di essere abbandonati a possibili disuguaglianze”.

Se il rischio della sommarizzazione della tutela di cognizione è stato evitato, la composizione delle “tessere di un mosaico incautamente lacerato”, auspicata dalla Associazione, non è stata realizzata.

L’obiettivo della riforma, enunciato dall’art. 1, comma 1, della legge delega consisteva nel “riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”. Alcune disposizioni della legge delega contengono generali principi e criteri direttivi e lasciavano ampi spazi al legislatore delegato; altre sono analitiche e dettano già le norme di attuazione.

Le norme di delega hanno attribuito al legislatore delegato il compito di “modificare ... le connesse disposizioni del codice di procedura civile”, di “curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, ... in

modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie”, di “operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni legislative che si rendano necessari in seguito all’adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*”, di “unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti”, di emanare “le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato”.

Senonché, l’opera di coordinamento e di pulizia, pur prevista dalla legge delega, non è stata compiuta dal legislatore delegato.

Questi ha prevalentemente perseguito l’obiettivo di mostrare di aver fatto qualcosa per consentire l’acquisizione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede l’abbattimento del 90% dell’arretrato civile e del 70% di quello amministrativo entro il 2026, la riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili e del 25% della durata dei procedimenti penali. La difficoltà o l’impossibilità di realizzare questi obiettivi è stata messa in evidenza anche prima della approvazione dei decreti delegati sulla riforma della giustizia civile.

Il legislatore delegato non solo ha omesso di compiere interventi di coordinamento semplici e banali, ma, nella fretta di attuare la riforma, prescindendo dal suo contenuto, ha manifestato sciattezza e pressapochismo.

Basti ricordare, in riferimento al primo profilo, che la modifica dell’art. 26 *bis* c.p.c. sulla competenza per territorio del giudice dell’esecuzione attende ancora di essere coordinata con l’art. 678 c.p.c. sulla esecuzione del sequestro di crediti; che l’art. 128 c.p.c. consente di derogare alla pubblicità delle udienze, prevista a pena di nullità, “se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume”, mentre, nella quotidiana pratica applicazione della disposizione, la deroga è ammessa, come prevede l’art. 6 della CEDU, “nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”, cosicché non sarebbe stato impegnativo riprodurre la norma convenzionale in quella codicistica, come già ordinariamente fanno gli interpreti e gli operatori; che sono sopravvissute tutte le disposizioni che prevedono la necessità della elezione di domicilio, mentre non sarebbe stato complicato sostituirle con la previsione della necessità dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

In relazione al secondo aspetto, basti segnalare che l’art. 319 c.p.c. stabilisce che “l’attore si costituisce depositando il ricorso *notificato*”; che l’art. 473-*bis*.17, comma 2, c.p.c. dispone che “il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già pro-

poste, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano *conseguenza della domanda riconvenzionale*"; che l'art. 40 c.c.i., al primo comma, dispone che "il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale *si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale*", e, al nono comma, stabilisce che "Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e *fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione*".

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Non c'è dubbio che le operazioni di coordinamento ignorate dal legislatore delegato possano, e debbano, essere compiute dall'interprete, al pari del superamento delle manifeste incongruenze nel testo delle norme. Ma ciò richiede ed implica l'utilizzazione di risorse mentali e di tempo. E non giova al funzionamento della giustizia civile.

Nella sua relazione Gianni Verde ha ricordato le questioni relative alla validità della procura rimessa all'esame delle Sezioni Unite in relazione alla collocazione ed alla contestualità della stessa; alle ordinanze di rimessione (Cass. n. 19039/2023 e n. 20176/2023) hanno fatto seguito altre pronunce di improcedibilità (Cass. n. 20896/2023). L'esigenza di superare ogni formalismo manifestata nella nota a più mani in corso di pubblicazione sulle colonne del *Foro italiano* coincide con quella di fare chiarezza su aspetti obiettivamente opinabili, che avrebbero potuto essere considerati da un legislatore tecnicamente attento. Alle questioni sottoposte al più autorevole collegio della corte, si aggiunge quella relativa alla nuova procura speciale richiesta dall'art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c. per la richiesta di decisione del ricorso "ravvisato" inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, anche perché la "richiesta di decisione" non è considerata dall'art. 83 c.p.c.

Nel quadro segnato dalle relazioni introduttive, in riferimento all'ultima riforma, si sono manifestati diversi atteggiamenti.

Il primo manifesta entusiasmo per i provvedimenti legislativi ed è diretto a compiacere gli autori.

Il secondo esprime un radicale dissenso per le modificazioni introdotte ed un rifiuto ad occuparsene ovvero ne prospetta una lettura che ne complica l'applicazione.

Il terzo prende atto della riforma sopravvenuta e tenta di operare per la sua ragionevole applicazione e per il funzionamento della giustizia civile.

Per i soci della Associazione e, in genere, per i giuristi, l'unico atteggiamento possibile è il terzo.

Chi si occupa di diritto ha il compito di interpretare le norme e di valutare i fatti. Queste attività prescindono dalla ricerca del consenso e dalle regole della appartenenza. Queste ultime impongono di condividere ogni opinione espressa da chi appartiene al medesimo gruppo, al medesimo clan o alla medesima corrente e di respingere quelle

espresse da chi ne è estraneo; implicano altresì la ricerca dell'approvazione del pubblico con affermazioni eclatanti.

In questa ottica, possono essere considerati il d.d.l. n. 729/S/XIX, sul legittimo impedimento

di cui all'art. 420-ter c.p.p. e sulla rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., i d.d.l. n. 862/C/XIX e n. 1232/C/XIX, sul prolungamento della sospensione feriale dei termini processuali, nonché le proposte per una nuova revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la riapertura di sedi soppresse.

Senonché l'interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti presuppongono un paziente lavoro artigianale, possono determinare esiti diversi e suscitare contrasti di opinioni. Questi sono fisiologici e sono destinati ad essere composti in base agli argomenti dedotti da ciascun interlocutore. Ma, se il dibattito si svolge in base alle regole della appartenenza o in funzione della visibilità o dell'immagine o in base a *slogan*, nessuna composizione è possibile.

La storia della Associazione è nel senso del confronto sulle soluzioni ragionevoli.

Il 12 gennaio 1947, fu fondata da Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti anche in funzione della difesa del codice del 1940. Anche il codice, nel suo testo originario, aveva suscitato reazioni analoghe a quelle espresse in relazione all'ultima riforma, conteneva e contiene difetti tecnici, ma, come avevano bene spiegato Virgilio Andrioli e Gian Antonio Micheli nelle pagine sulla "Defascistizzazione dei codici", nonostante l'enfasi del regime, non poteva essere considerato espressione del regime autoritario. Questo, come ogni potere, cerca difesa *dal* processo e non *nel* processo, come segnalava Antonio Segni nella *Rassegna di legislazione* dal 1924 al 1939, nella quale erano puntualmente indicati i provvedimenti di "esclusione dalla tutela giurisdizionale". Gli *slogan* sull'autoritarismo del codice del 1940, ancora oggi circolanti, sono riferibili alla attribuzione al giudice di poteri discrezionali, ma gli eccessi di questa tendenza sono stati contrastati dalla Associazione anche nel documento del 28 novembre 2017, prima ricordato. Lo stesso anno della fondazione della Associazione, il 23 novembre, Piero Calamandrei e Giovanni Leone difesero, alla Assemblea costituente, la Cassazione unica, che quest'anno compie il centenario, dagli attacchi di Vittorio Emanuele Orlando e di Palmiro Togliatti, che avevano proposto il ritorno alle cassazioni regionali, contro il decreto "fascista" ed "autoritario" del 24 marzo 1923.

Il dibattito sulle riforme deve prescindere dagli *slogan*, dalle aspirazioni alla visibilità e dalle regole della appartenenza. Non può che avere per oggetto l'interpretazione delle norme, in funzione della tutela giurisdizionale dei diritti, che, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost, "tutti" possono invocare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di ottenere tutto quello e proprio quello che avrebbero diritto di conseguire alla stregua del diritto sostanziale, come ripeteva Giuseppe Chiovenda.

2. SEGUE. LA RIFORMA DEL 2021/2022.

In questa prospettiva, appare possibile distinguere le disposizioni sopravvenute in due gruppi. Nel primo, possono essere comprese le norme di mera immagine, dalle quali appare possibile prescindere e che, comunque, possono essere disapplicate. Il secondo gruppo comprende norme pericolose per il funzionamento della giustizia e per la dignità degli utenti, ma, se non è possibile dedurne il contrasto con la Costituzione, con la Convenzione dei diritti dell’Uomo o con il Trattato dell’Unione Europea, occorre tentare ogni sforzo per una tollerabile applicazione.

Tra le disposizioni che possono essere ignorate, si possono indicare gli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c.: se la domanda è manifestamente fondata o infondata, appare ragionevole ritenere che il processo possa essere definito con sentenza e, se la citazione nulla non è stata correttamente rinnovata, ne possa essere dichiarata l’estinzione. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l’art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c.: se occorre trascrivere nella conservatoria dei registri immobiliari o iscrivere nel registro delle imprese il provvedimento di annullamento della deliberazione impugnata, il diritto di chi ha agito non è soddisfatto dalla sospensione dell’esecuzione e sarà necessario instaurare il giudizio di merito. In base agli artt. 175 e 117 c.p.c., appare possibile lasciare anche la novellata normativa del processo ordinario ai giochi accademici: il ping pong anteriore all’udienza può essere interrotto dal giudice con la fissazione di un’udienza. Una ragionevole interpretazione della espressione “giustificato motivo” di cui all’art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c. può fugare i timori di una generale applicazione del processo “semplificato”.

Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, sulla dimensione degli atti ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c. ha suscitato vivaci reazioni. Sennonché, l’art. 5 prevede una deroga ogni qual volta “la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti”. Lo stesso art. 46 disp. att. c.p.c. dispone che “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”. Per sottrarsi a conseguenze sulle spese giudiziali, basta invocare la particolare complessità della controversia, la tipologia, il valore, il numero delle parti o la natura degli interessi coinvolti. Inoltre, il potere del giudice di applicare la sanzione economica è discrezionale, impone una specifica motivazione e, quindi, un impegno maggiore. Appare ragionevole prevedere che se ne farà un uso limitato.

Una corsia preferenziale è riservata, tra l’altro, alle controversie sui licenziamenti dagli artt. 441-*bis* c.p.c. e 144-*quinqies* disp. att. c.p.c., a quelle che coinvolgono minori dall’art. 473-*bis*.6 c.p.c., a quelle concorsuali dagli artt. 43, comma 4, l.f. e 5, comma 4, c.c.i., a quelle elettorali dagli artt. 22, 23 e 24 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ai ricorsi contro le decisioni della sezione disciplinare del CSM dall’art. 24 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. L’affollamento della corsia di emergenza ostacola il traffico anche in quella sede.

Queste e consimili disposizioni evocano l'esperienza della (dis)applicazione del ricorso *per saltum* di cui all'art. 360, comma 2, c.p.c., della testimonianza scritta di cui agli artt. 257-*bis* c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c., nonché quella della chiusura del fallimento anche nel caso di pendenza di giudizi, ai sensi dell'art. 118 l.f., riprodotto dall'art. 234 c.c.i. Appare improbabile la rinuncia ad ogni controllo sulla valutazione dei fatti e delle prove, nonché sulla motivazione. Il subprocedimento previsto per raccogliere la prova testimoniale ne ha sconsigliato l'applicazione. La chiusura del fallimento, ed ora della liquidazione giudiziale, anche in pendenza di giudizi, implica che il curatore resti operativo e conservi la legittimazione processuale, che conservi il ruolo il giudice delegato, che rimanga il comitato dei creditori, che resti aperto il fascicolo del fallimento, etc.

Queste riforme appagano la *hybris* dei proponenti, che possono vantarsi della loro realizzazione, ma si può ragionevolmente dubitare della loro pratica utilità.

Diversa è la prospettiva in base alla quale merita di essere considerato, ad esempio, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti, le possibili conseguenze del quale sono state ricordate da Andrea Graziosi e che erano state tempestivamente segnalate con l'evocazione di un parallelo con la libera vendita delle armi negli Stati Uniti: qualcuno potrebbe farne un uso improprio.

La sanzione di inammissibilità delle impugnazioni per mancanza di chiarezza, di specificità e di sinteticità, deducibili dagli artt. 342, comma 2, 434 e 366 c.p.c. potrà stimolare le Sezioni Unite a nuovi esercizi di nomofilachia e potrà aprire nuove occasioni di confronto tra le istituzioni giurisdizionali e forensi. Il più autorevole collegio della Corte (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552), tuttavia, già prima della riforma, ha chiarito che "l'eccessiva lunghezza e una certa farraginosità – dell'atto di impugnazione - non ne comportano l'inammissibilità tutte le volte che l'interpretazione complessiva dell'atto consenta, comunque, di comprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata". Questi principi di buon senso potrebbero essere ribaditi nel rinnovato contesto normativo e fugare la tentazione di liberarsi dei fascicoli delle impugnazioni e dell'impegno di deciderle. Qualora, però, un atto di appello o un ricorso per cassazione saranno dichiarati inammissibili soltanto perché sgraditi al giudicante, le reazioni potranno essere vivaci e scomposte.

L'interpretazione delle norme e la valutazione di fatti presuppongono anche la prevalenza dei rapporti personali su quelli accademici e di appartenenza. Se l'obiettivo comune consiste nel comprendere il senso delle norme in funzione della tutela dei diritti mediante il processo, non assume alcun rilievo il ruolo degli interlocutori, ma la disponibilità di ciascuno a confrontarsi.

3. IL METODO DELLE RIFORME NELLA GIUSTIZIA CIVILE.

Gianni Verde, nella sua relazione ha ricordato gli insegnamenti delle generazioni precedenti; ha segnalato i rischi della "erosione" del diritto di azione e della giurisdizione.

zione statale quale strumento per dettare la regola del caso concreto; ha scritto che “non è possibile ritenere che al giudice è affidato (soltanto) uno strumento, ossia il processo, se spetta a lui di individuarne gli obiettivi”; e che “è imperativo categorico il rendere possibile un massiccio smaltimento dell’arretrato, la drastica riduzione dei tempi processuali e la disincentivazione del ricorso al giudice per la composizione delle controversie”.

Senonché, anche in contesti profondamente diversi da quello italiano, si rileva che “Law can be conveniently divided into two categories, substance and procedure. Substantive law defines legal rights and duties in everyday conduct. ... Procedural law sets out the rules for enforcing substantive rights in the courts. ... A procedural system provides the mechanism for applying substantive law rules concrete dispute” (così MARCUS, REDISH, SHERMAN, *Civil procedure. A Modern Approach*).

Altro è il diritto sostanziale, altro il diritto processuale. Non spetta al giudice individuare gli obiettivi della tutela giurisdizionale.

Si può replicare che questa è una finzione, perché non sono infrequenti i casi in cui nuovi diritti sono il frutto della elaborazione giurisprudenziale. Basti ricordare il diritto alla conoscenza delle proprie origini riconosciuto da Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, sulla traccia indicata da Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, e il diritto del consumatore a contestare la natura vessatoria delle clausole contenute nei contratti di finanziamento, affermato da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, sulla traccia imposta da Corte UE 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19. Il dibattito sui “nuovi” diritti è aperto tra gli studiosi del diritto sostanziale.

Ma quel dibattito è estraneo al diritto processuale; esso precede quello sulla giustizia e sul diritto di azione. Il diritto processuale è strumentale al diritto sostanziale. È servo di quest’ultimo. L’esercizio di un diritto consiste nella realizzazione di un interesse meritevole di tutela, di un interesse riconosciuto tale dalla legge. Se il diritto non esiste, non vi può essere tutela e, in particolare, tutela giurisdizionale.

In occasione delle celebrazioni per i cinquanta anni del processo del lavoro si è constatato, per un verso, che lo strumento processuale introdotto nel 1973 ha retto nel corso del tempo, ma, per altro verso, che sono stati ridotti i diritti dei lavoratori.

La risposta alla domanda “cosa è giusto?” può essere utilmente cercata nei principi di legalità, di uguaglianza, di solidarietà e negli altri principi affermati dalla Costituzione. Se non è ravvisabile un diritto non c’è spazio per la tutela giurisdizionale.

Lo strumento per la realizzazione effettiva dei diritti è il processo; questo deve essere *giusto* e deve garantire, in trasparenza, il bilanciamento tra il diritto di azione e il diritto alla difesa, il rispetto delle opinioni altrui e la soddisfazione del diritto accertato come esistente.

L’esercizio dell’azione presuppone ed implica l’affermazione di un diritto, l’esistenza o l’inesistenza del quale deve essere giudizialmente accertata.

In base alla Carta fondamentale della Repubblica, non è necessario il richiamo di Antigone alle leggi non scritte; è la rivincita di Creonte. Sulla carta, questo è il migliore dei mondi possibili, perché non è mai esistito, nella storia dell'umanità, un momento nel quale fosse riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione o altro, il diritto alla tutela effettiva e ad un processo giusto, in base alla mera affermazione di un diritto. L'esistenza o l'inesistenza di quest'ultimo, tuttavia, è questione estranea al diritto processuale.

Con umiltà, appare doveroso riconoscere che l'esercizio della giurisdizione consiste nella utilizzazione di uno strumento e non comprende l'individuazione degli obiettivi, che è questione di diritto sostanziale, ovvero che i processualisti sono i meccanici della giustizia e che la meta del processo è individuata altrove.

Per altro verso, la denunciata erosione della giurisdizione statale evoca le ricerche di Nicola Picardi. La giurisdizione statale, lo Stato di diritto, il principio di legalità e l'esistenza stessa delle situazioni soggettive, del diritto di azione, dei diritti, delle *claims* o dei *remedies* sono fenomeni circoscritti nel tempo e nello spazio. Si sono affermati in Europa e nel mondo occidentale con la rivoluzione americana del 1776 e con quella francese del 1789 e con la evoluzione dello Stato di diritto, per la tutela dell'individuo e contro ogni regola di appartenenza. Nell'era della globalizzazione, questi valori possono ritenersi superati e si potrebbe ritenere, quindi, che la nozione di giurisdizione come sovranità sia descrittiva di una realtà sempre più limitata.

Senonché, entro questi pur più ristretti confini, si tratta comunque di una realtà dalla quale non sembra si possa prescindere.

I giudici statali, e non solo, hanno comunque il compito di dettare la regola del caso concreto. Hanno, tra l'altro, il potere – dovere di rilevare la nullità dei contratti, come hanno riconosciuto le Sezioni Unite con le note decisioni del 2014: Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243; hanno anche il potere – dovere di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Il processo civile, nel quale è esercitato il diritto di azione, non ha soltanto la funzione di comporre una lite.

Questo diverso compito è quello svolto dalla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione e dalle corti internazionali. Né la prima, né le seconde possono disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti che non hanno agito o che non sono stati convenuti. Possono e devono soltanto comporre la lite tra i litiganti.

Nell'ambito del dibattito sulla riforma della giustizia civile, non sembra si possa prescindere da queste banali considerazioni: il processo civile ha la funzione di verificare l'esistenza o l'inesistenza del diritto affermato dall'attore con l'esercizio del diritto di azione e, in caso positivo, di fornirgli tutto quello e proprio quello che avrebbe diritto di conseguire alla stregua del diritto sostanziale; l'esercizio della giurisdizione non tende soltanto alla definizione della controversia ma a dettare la regola del caso concreto.

Non può escludersi l'aspirazione ad un mondo diverso nel quale sia attribuito al giudice il compito di individuare gli obiettivi della tutela giurisdizionale e l'esercizio della giurisdizione sia funzionale soltanto alla composizione delle liti.

Ma questa aspirazione apre nuovi orizzonti alla discussione ed il dibattito non avrebbe più per oggetto la riforma della giustizia civile e, forse, sarebbe anche estraneo ai temi della Associazione.

4. GLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

La composizione delle liti, invece, è la funzione degli strumenti alternativi di definizione delle controversie, ai quali ha dedicato attenzione la relazione di Roberta Tiscini, che, con il consueto garbo e la saggezza che la contraddistinguono, si astiene da ogni giudizio di valore sulla congruità del mezzo al fine e si sofferma sulle questioni relative alle interferenze tra tali strumenti ed il processo.

Nell'ambito del dibattito sulla riforma della giustizia civile, appare, infatti, opportuno soffermare l'attenzione, in base alla traccia segnata dalla relazione, sui rapporti fra tutela giurisdizionale e strumenti alternativi.

Non appare, tuttavia, opportuno prescindere da alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, può essere utile ricordare che gli strumenti alternativi di composizione delle controversie, quale che ne sia la forma, sono destinati ad affiancarsi, non a sostituire la tutela ordinaria.

L'efficienza e l'utilità degli strumenti di *ADR* non possono prescindere dalla efficienza delle forme di tutela giudiziale, perché la parte che ritiene di avere torto, se non ha nulla da temere dall'esercizio dell'azione, non avrà alcun incentivo alla definizione altrimenti della controversia.

In realtà, paradossalmente, l'efficienza della tutela giudiziale costituisce il maggior incentivo alla utilizzazione degli strumenti di *ADR*, i quali, peraltro, sono sovente pensati in funzione della efficienza della prima.

Tali strumenti non possono indurre a dimenticare il processo, quale forma ordinaria di definizione delle controversie.

Se questa elementare constatazione pratica impedisce di considerare le *ADR alternative* alla giurisdizione, tale conclusione, sul piano formale, è confermata dalle norme costituzionali, quali sono state interpretate ed applicate dalla giurisprudenza.

Nonostante l'espressione tradizionalmente usata, infatti, gli strumenti *alternativi* di composizione delle controversie in realtà non possono esserlo, non solo perché chi viola il diritto altrui, se è consapevole di restare impunito e non ha interesse alla prosecuzione del rapporto con l'altra parte, non sarà disposto a definire altrimenti la controversia, ma soprattutto perché non possono essere tali rispetto all'esercizio della giurisdizione.

L'ambito della giustizia civile disegnato dai costituenti, infatti, è molto più ampio di quello previsto da altri ordinamenti, come ha segnalato la relazione di Salvatore Boccagna.

Per l'ordinamento italiano, invece, sono devolute alla giurisdizione tanto la controversia sull'affidamento di un minore abbandonato, quanto quella sulla validità di un'offerta pubblica di acquisto, tanto l'opposizione ad una contravvenzione per divieto di sosta quanto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una grande impresa della quale sia stato dichiarato lo stato di insolvenza.

Anche tale situazione può essere modificata, ma proprio perché presuppone che si rimettano in discussione i principi fondamentali della Repubblica implica che si apra un dibattito ampio ed approfondito sui confini della giurisdizione, appunto per evitare che ogni eventuale mutamento sia il frutto di scelte motivate dalla deprecata logica dell'emergenza.

In realtà l'efficienza degli strumenti *alternativi* di composizione delle controversie si apprezza non in riferimento alla obbligatorietà della previsione, ma in base alla capacità di essi di attrarre le parti per il prestigio dell'organo, per la affidabilità della proposta conciliativa, per la prevedibilità dei tempi e dei costi.

La delega all'esterno di attività proprie della giurisdizione, indipendentemente dai limiti costituzionali, inoltre, si manifesta come un fenomeno negativo, finché non sia acquisita, attraverso la dimostrata efficienza, la certezza della affidabilità della alternativa. Inoltre, gli studiosi delle organizzazioni complesse hanno da tempo posto in evidenza che la "esternalizzazione" di funzioni non è di per sé risolutiva, perché impone, poi, una serie di controlli ovvero determina l'abbandono di settori di attività.

Con specifico riferimento alla riforma della giustizia civile, oggetto di discussione, in questa prospettiva, potrebbe essere il caso di considerare anche gli effetti dell'art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per il quale sono trasferiti ai notai i poteri di autorizzazione.

In secondo luogo, anche nell'ambito di questo XXXIV Convegno della Associazione, che succede all'incontro di studio di Roma del 14 aprile 2023 su "Metodi di insegnamento del diritto processuale civile nel tempo dell'incertezza legislativa", appare legittimo chiedersi se la cultura del processo sia compatibile con le tecniche di conciliazione e di mediazione, se non sia più utile un approccio che prescindendo totalmente dall'impianto teorico della tutela giurisdizionale civile.

Queste considerazioni esulano dal dibattito specifico sulla riforma ma aprono lo spazio a nuovi incontri che il nuovo Consiglio direttivo della Associazione potrà valutare.

5. PROCESSO CIVILE E ORGANIZZAZIONE.-

La seconda sezione della relazione di Roberta Tiscini e la prima e la seconda parte della relazione di Salvatore Boccagna sono dedicate al funzionamento e alla organizzazione del processo, al nuovo processo ordinario di cognizione, al processo "semplifica-

to”, ai rapporti tra l’uno e l’altro. Non sono considerati il nuovo processo “unificato” in materia di persone, famiglia e minori, né il processo “unitario” per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Il 29 ed il 30 settembre 2017, a Padova, il XXXI Convegno della AISPC è stato dedicato a “Tutela dei diritti e regole del processo”.

Nel corso del dibattito che ha preceduto la riforma, è stata richiamata ripetutamente l’attenzione sui profili organizzativi. È stato messo in evidenza che, se il processo civile funziona in modo accettabile in alcuni uffici e non in altri, è ragionevole immaginare che la questione non risieda nella normativa processuale ma nella organizzazione degli uffici, nella disponibilità e nella allocazione delle risorse, umane e materiali.

Come si è già segnalato, il legislatore delegato non ha adempiuto ai compiti di coordinamento che pure gli erano stati affidati dalla legge delega.

In una cornice razionale, sarebbe sufficiente un unico modello di processo di cognizione “composto di pezzi smontabili e tra loro variamente combinabili, che sta alla sensibilità delle parti e alla saggezza del giudice rimontare caso per caso nel modo più conforme ai fini sostanziali della giustizia” (così la Relazione al codice). Nell’ambito dell’unico modello, le preclusioni assertive ed istruttorie potrebbero essere regolate diversamente come oggi avviene.

Gli elementi necessari della tutela giurisdizionale dei diritti, infatti, comprendono la tutela a contraddittorio e a cognizione pieni, la tutela cautelare e gli strumenti di realizzazione coattiva dei diritti. È doverosa la previsione dell’arbitrato. È utile, ma non è necessaria, la previsione della tutela sommaria non cautelare. Si manifesta priva di base logica e razionale la compresenza di diversi modelli processuali. La pluralità dei riti illude i portatori di interessi specifici di godere di corsie preferenziali e li induce a difendere la frammentazione delle forme di tutela.

Anche in relazione alla pluralità di modelli processuali, la riforma ha segnato un rafforzamento degli Osservatori della giustizia civile, in funzione della elaborazione di protocolli e linee guida per la gestione del processo.

Le relazioni introduttive hanno prospettato le interpretazioni possibili della disciplina sopravvenuta, al pari degli ormai numerosi studi dedicati all’argomento.

Senonché qualunque interpretazione della disciplina deve fare i conti con la pratica applicazione, con il consenso che le soluzioni prospettate possono ricevere.

All’esito della Assemblea nazionale degli Osservatori della giustizia civile, svoltasi a Catania il 16-18 giugno 2023, sono state elaborate alcune proposte operative. Queste possono essere attuate in via interpretativa e in alcuni uffici giudiziari già lo sono. Potrebbero essere recepite dal Comitato istituito dal d.m. 29 settembre 2022 e dalla “*task force*” istituita con d.m. 7 marzo 2023.

L’attuazione della riforma della giustizia civile non sembra possa prescindere da queste iniziative, che meriterebbero di essere coordinate dalla Associazione, al pari della attività dei *Dialogoi*, ai quali pure è stata dedicata attenzione nel XXXI convegno.

Il dibattito sulla riforma della giustizia civile evoca il confronto con il sistema sanitario. La durata della vita media è significativamente aumentata. È scomparsa la mortalità infantile. Ma l'attenzione prevalente è orientata verso i casi di malasanità. Interpreti ed operatori sono impegnati nel funzionamento dei processi civili. L'esercizio dei poteri discrezionali del giudice nella direzione del processo dovrebbe essere funzionale al suo "più sollecito e leale svolgimento", ai sensi dell'art. 175 c.p.c. Ma l'impegno in questa direzione non fa notizia.

Il XXXIV convegno, sulla riforma della giustizia civile, potrebbe essere l'occasione per orientare l'attenzione della Associazione in questo senso utilizzando anche le risorse dell'Ufficio per il Processo (UPP), al quale è dedicata la seconda parte della relazione di Salvatore Boccagna.

La sciatteria ed il pressapochismo con i quali sono state redatte le disposizioni legislative non può far dimenticare che il processo è lo strumento per la tutela dei diritti, e che, come ha insegnato Ascarelli, le *norme* sono il frutto della interpretazione e non sono il *testo*.

Nel corso dei numerosi incontri sulla applicazione della riforma, è stata ripetutamente ricordata la vicenda di Erostrato, che incendiò il tempio di Venere ad Efeso e, catturato e condannato a morte, a chi gli chiese le ragioni del suo gesto rispose che lo aveva commesso perché si parlasse di lui. Dopo circa tremila anni Erostrato è ancora ricordato. L'interpretazione e l'applicazione della riforma della giustizia civile non può essere funzionale soltanto all'immagine degli autori e degli interpreti e al rilancio dell'editoria giuridica.

I seguaci di Erostrato possono ottenere visibilità, consenso ed applausi, possono anche guadagnare con i diritti di autore.

Ma appare doveroso censurarne il comportamento, al pari di quello di chi tende a compiacere la parte politica che ha realizzato la riforma o quella che potrebbe cambiarla, ed appare, invece, doveroso, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, continuare ad operare, affinché tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, come impone l'art. 24 Cost., perché, come fanno bene i miei nipoti, alla domanda "Quanto bene mi vuoi?" l'unica risposta possibile è "Quanto te ne dimostro". E questo è il senso del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

6. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

Al processo civile telematico è dedicata la relazione di Andrea Graziosi, che si sofferma anche sulla giustizia predittiva.

Prescindendo dalle numerose e complesse questioni applicative, tra le quali è anche quella segnalata da Gianni Verde sulla validità della procura alle liti, sembra utile svolgere due considerazioni.

In primo luogo, il processo telematico non significa e non può significare soltanto deposito e trasmissione degli atti e dei provvedimenti, ma potrebbe e dovrebbe significare anche circolazione delle informazioni.

Si è soliti distinguere la giurisprudenza sulle questioni processuali, rispetto alle quali prevale l'esigenza della certezza, da quella sulle questioni sostanziali, che implica un continuo adeguamento alla realtà sociale ed economica: mentre sul piano sostanziale è fisiologica e doverosa l'evoluzione giurisprudenziale e l'adeguamento ai valori sociali ed economici, sul piano processuale i valori prevalenti consistono della certezza e della uniformità della interpretazione. La stabilità delle regole del processo soddisfa l'interesse alla predeterminazione dei rischi e dei costi, contribuisce alla deflazione del contenzioso e, soprattutto, garantisce il principio di uguaglianza.

Al di fuori delle limitate ipotesi nelle quali la decisione della Corte è vincolante, opera il principio generale di cui all'art. 101, comma 2 Cost., per il quale "i giudici sono soggetti soltanto alla legge". L'interpretazione di quest'ultima e la valutazione dei fatti non sono, conseguentemente, fonte né di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, né di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117 (novellata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18).

Senonché, se, nei sistemi di *civil law*, nei quali non opera il principio dello *stare decisis*, un provvedimento non può essere censurato sol perché difforme dalla giurisprudenza, esso può comunque essere impugnato, riformato o cassato perché contrario ad orientamenti consolidati. Il vizio non risiede, come nei sistemi di *common law*, nei quali opera il vincolo ai precedenti, soltanto nella inosservanza di questi ultimi; il provvedimento difforme può essere riformato o cassato, perché l'interpretazione difforme dalla giurisprudenza è considerata errata. Non è, pertanto, sanzionata la violazione del precedente, ma la violazione di legge. In base alla richiamata distinzione tra norma e testo, infatti, la legge è quella interpretata dalla giurisprudenza.

Alla fine, il risultato non cambia; esso implica comunque un'indagine sul valore del precedente, attraverso l'analisi delle fattispecie decise e la distinzione tra *obiter dicta* ed effettivo *decisum*.

Le pronunce "devianti" o gli improvvisi ed ingiustificati *revirement* o l'*overruling* delle corti superiori e, in particolare, della Cassazione sono fenomeni patologici e, come tali, devono essere considerati. Possono essere prevenuti: in questa direzione è l'esperienza dei *Dialogoi*, della quale è traccia nel sito della Corte.

La Corte di cassazione produce oltre quarantamila decisioni civili all'anno. Potrebbe apparire ingeneroso il confronto con la Corte costituzionale, che ne produce meno di mille, e che offre al pubblico non solo tutti i provvedimenti da quando ha cominciato a funzionare, nel 1956, ma anche le note a sentenza pubblicate sulle riviste.

Senonché, alla Corte di cassazione è attribuito il compito di nomofilachia; le decisioni della Corte costituiscono un riferimento essenziale per la giurisprudenza di merito, per gli operatori e per gli studiosi.

Tutti i provvedimenti sono pubblici. Come tali, essi dovrebbero essere accessibili al pubblico, al pari delle disposizioni legali, come avviene per la *Gazzetta Ufficiale* e grazie al sito *normattiva*. Non appare giustificata l'esistenza di siti privati per la mera raccolta delle informazioni. Questi dovrebbero fornire servizi supplementari, quali raffinati motori di ricerca, selezione dei provvedimenti per materia, raccolta dei precedenti e commenti.

L'intenso dibattito sul valore del precedente, sul ruolo della giurisprudenza e sulle tecniche ha quale presupposto la conoscenza delle decisioni della corte nomofilattica, di tutte le decisioni, non soltanto di quelle non "oscurate" o di quelle selezionate per trarne massime; né, soprattutto, delle massime soltanto. Queste, come da tempo si è rilevato, costituiscono sovente una falsa rappresentazione della realtà.

Se la conoscenza della giurisprudenza è affidata al mercato e, comunque, non è completa e, quindi, non è trasparente e non è accessibile, l'incertezza sui precedenti contrasta ogni ambizione deflattiva, perché illude la parte soccombente con la speranza di trovare una risposta favorevole.

7. LA GIUSTIZIA PREDITTIVA.

"*Giustizia predittiva*" indica la possibilità di predire l'esito di una controversia giudiziaria in base ad uno schema o procedimento sistematico predeterminato, ovvero all'*ars combinatoria* realizzata mediante un algoritmo. Si tratta di compiere la tradizionale analisi giuridica: come ha ricordato Andrea Graziosi, dato un fatto, occorre sussumerlo in una previsione legale ed individuare le conseguenze che ne derivano.

Ai sensi dell'art. 922 c.c., ad esempio, "la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge". Ciascuno di questi fatti costituisce un valido titolo di acquisto del diritto di proprietà. Ai sensi dell'art. 924 c.c., tuttavia, il proprietario di uno sciame di api perde il diritto, se cessa di inseguirli "entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli"; ai sensi dell'art. 926 c.c., anche i proprietari di conigli, di pesci e di colombi ne perdono la proprietà se essi passano ad un'altra conigliera, ad un'altra peschiera o ad un'altra colombaia, salve le regole particolari dettate per i colombi viaggiatori. Per gli acquisti a causa di morte, occorre esaminare la disciplina delle successioni e, per quelli in base ai contratti, le disposizioni che regolano questi ultimi. La sussunzione del fatto nella regola legale implica una serie di operazioni non semplici. Per "predire" l'esito di una controversia, occorre anche considerare la normativa che regola il processo: occorre individuare il giudice fornito di giurisdizione e di competenza, le parti legittimate ad agire e a contraddire, le forme ed i termini mediante i quali il diritto affermato possa essere fatto valere, le prove che possono essere chieste e prevedere come queste ultime possono essere valutate. Né appare prudente prescindere dall'esame dei rimedi

utilizzabili contro la decisione del primo giudice. Anche la elaborazione della strategia processuale presuppone operazioni complesse.

L'analisi di tutti questi elementi costituisce l'oggetto della tradizionale analisi giuridica, della *ars combinatoria* ovvero dell'algoritmo, che ogni giurista è tenuto a compiere, in funzione della "predizione" del risultato, e che non può essere ridotta soltanto ad un giudizio di valore, prescindendo dalla analisi della fattispecie. Il giudizio di valore è comunque successivo ad essa.

L'espressione "*giustizia predittiva*" è utilizzata in relazione alla possibilità della utilizzazione di modelli matematici nella analisi giuridica; in particolare, nella possibilità di servirsi di *software* e "predire" così l'esito della controversia ovvero per deciderla.

L'attenzione dedicata al fenomeno, pertanto, sottende l'interesse alla commercializzazione di un prodotto suscettibile di sviluppi allo stato ancora difficilmente immaginabili e comunque altamente remunerativi.

Si narra che Pablo Picasso, in un parco, fu avvicinato da una signora che gli chiese di disegnare il suo ritratto. L'artista, con un rapido tratto di matita, fece quanto richiesto. La signora ringraziò entusiasta e gli chiese il prezzo. Picasso rispose che quel disegno costava cinque milioni di franchi. La signora, sorpresa, ritenne la pretesa esosa per un'opera realizzata in pochi secondi. L'artista rispose che, per realizzare quel risultato, aveva impiegato l'intera sua vita.

Sembra improbabile che la "*giustizia predittiva*", ovvero i modelli matematici o i *software* possano sostituire integralmente le conoscenze e l'esperienza dei giuristi, che sia inutile studiare diritto e che sia sufficiente un *click* per ottenere una risposta.

La questione è stata considerata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia nel documento del 3-4 dicembre 2018: "*European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment*".

Merita di essere segnalata l'esperienza americana relativa al "*risk assessment*" in materia penale.

La *Conference of Chief Justices* ha adottato una risoluzione intitolata "*In Support of Sentencing Practices that Promote Public Safety and Reduce Recidivism*". La *American Bar Association*, a sua volta, ha stimolato l'elaborazione di strumenti per ridurre la recidiva ed incrementare la sicurezza. È stato quindi a tal fine elaborato dalla società Northpointe Inc. un programma, denominato "*COMPAS*".

La compatibilità di questo *software* con i principi del giusto processo ("*due process of law*") è stata esaminata dalla Corte Suprema del Wisconsin con la decisione del 13 luglio 2016 (Case n. 2015AP157-CR). Secondo la Corte la decisione può essere assunta in base ad un programma informatico se vi è assoluta trasparenza sui dati immessi nel programma e sulla loro gestione, e, comunque, i giudici devono usare con accortezza i poteri discrezionali.

A ben vedere, nella medesima prospettiva si presta ad essere considerata la ricezione, quale criterio di giudizio, delle tabelle per la liquidazione dei danni non patrimoniali, affermata dalla Cassazione. (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro it.*, 2011, I, 2274).

Anche le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni non patrimoniali, elevate dalla Cassazione a *regula juris*, la cui violazione può essere sindacata dalla stessa corte, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., costituiscono un supporto alla decisione, ma non la sostituiscono. Esse integrano il giudizio di equità integrativa di cui all'art. 1226 c.c., in funzione della affermazione del principio di uguaglianza e della certezza del diritto.

L'utilizzazione di *software* per la "*giustizia predittiva*" in sede di cognizione da parte degli avvocati dipende dalla fiducia che tali strumenti possono riscuotere nel ceto forense. Si tratta, comunque, di una scelta dei consumatori ed utenti.

L'utilizzazione dei *software* da parte degli uffici giudiziari, invece, è una questione che merita attenzione e controllo.

L'aspirazione alla estensione di tali strumenti nei processi di cognizione non sembra possa prescindere dalla valutazione di questo aspetto.

La possibilità di occupare un mercato con l'offerta di prodotti presentati come idonei a sostituire la tradizionale analisi giuridica non consente di prescindere da elementari esigenze di trasparenza, ovvero, almeno, dalla conoscenza dei dati immessi nel programma e dai criteri in base ai quali essi sono inseriti.

8. CONCLUSIONI.

In occasione del primo convegno della Associazione al quale, da quasi cinquanta anni, non partecipo, mi sembra utile offrire un contributo alla discussione sulla riforma della giustizia civile.

In primo luogo, appare necessario ribadire che oggetto del dibattito è il funzionamento del processo, quale strumento per la soddisfazione dei diritti; che l'esistenza o l'inesistenza di questi ultimi, ovvero di un interesse meritevole di tutela, destinata ad essere accertata dal giudice, è questione di diritto sostanziale; e che la giurisdizione tende a dettare la regola del caso concreto.

In base a queste, ovvie e scontate premesse, in secondo luogo, sembra doveroso meditare sul ruolo e sulla funzione degli strumenti alternativi di composizione delle controversie e sulla opportunità di studiarne il funzionamento in base a concetti diversi da quelli a base del diritto processuale civile.

In terzo luogo, appare utile e necessario orientare l'attenzione sulle prassi applicative, piuttosto che sulla formulazione di suggestive interpretazioni della normativa sopravvenuta, al fine di realizzare un consenso sull'esercizio dei poteri discrezionali del giudice nella direzione del processo; e sviluppare ancora le esperienze di confronto

pubblico sui contrasti di giurisprudenza (*Dialogoi*), affinché le risposte del più autorevole collegio della Corte non sopravvengano come fulmini a ciel sereno, ma siano il frutto di un dibattito trasparente.

In quarto luogo, sembra utile considerare il processo civile telematico non soltanto come uno strumento di comunicazione degli atti e dei provvedimenti, nonché fonte di complicazioni per l'adeguamento interpretativo della disciplina dettata in riferimento ad un modello di processo cartaceo, ma soprattutto come uno strumento per la circolazione delle informazioni e per la trasparenza delle decisioni. A tal fine e in riferimento al dibattito sulla giustizia predittiva, appare necessario imporre l'assoluta trasparenza sulla immissione e sulla gestione dei dati.

Nell'ambito del dibattito della Associazione sulla riforma della giustizia civile nel corso del XXXIV convegno, sembra, in conclusione, doveroso recepire gli insegnamenti delle generazioni precedenti sulla funzione del processo e della giurisdizione ed orientare l'attenzione su quanto è possibile fare perché la normativa sopravvenuta possa servire alla tutela dei diritti ed a garantire la dignità di ciascuno. «Ci metteremo al nostro lavoro ed adempiremo al “compito quotidiano” nella nostra qualità di uomini e nella nostra attività professionale» (Max WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione*, tr.it. Torino, 1967, 43).